

**COMUNE DI FLERO
BRESCIA**

PROVINCIA DI

*** * * * ***

**REGOLAMENTO
DI CONTABILITA'**

*** * * * ***

**ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS 25.02.1995 N. 77
CON VERBALE DI C.C. N. 25 DEL 26.06.1996
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 02.07.1996 AL 16.07.1996
TRASMESSO AL CO.RE.CO. IN DATA 03.07.1996**

ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE IN DATA 26.09.1996

**ANNULLATO PARZIALMENTE DAL CO.RE.CO.
ATTI N. 19451 DEL 15.07.1996**

**MODIFICATO CON VERBALE DI C.C. N. 47 DEL 29.11.1996
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO AL N. 357 IN DATA 10.12.1996
TRASMESSO AL CO.RE.CO. IL 11.12.1996**

ORDINANZA ISTRUTTORIA ATTI N. 36428 DEL 24.12.1996

**ANNULLATO PARZIALMENTE DAL CO.RE.CO.
ATTI N. 249 DEL 13.03.1997**

CAPO I

FINALITA' E CONTENUTO

Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione - Organizzazione del servizio finanziario

1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina della finanza e della contabilità del Comune di **FLERO** in attuazione dell'art 59 comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e delle norme statutarie.

2. Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono all'amministrazione economico-finanziaria, finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese per il bilancio, ovvero mutazioni quali- quantitative del patrimonio dell'Ente.

3. A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.

4. Le risorse umane assegnate al servizio finanziario comunale sono definite dalla pianta organica approvata con deliberazione consiliare n. 75 in data 30.12.1994, esecutiva, come da seguente prospetto:

N.	FIGURA PROFESSIONALE	Q.F.	POSTI N.
1	Istruttore Direttivo	VII [^]	1
1	Istruttore	VI [^]	1
2	Collaboratore Professionale	V [^]	2 (1 vacante)

5. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 55, comma 5[^] della Legge 8 giugno 1990 n. 142 si identifica con la figura professionale dell'istruttore direttivo contabile, VII[^] Q.F. o, in caso di sua assenza o impedimento, con la figura professionale dell'istruttore contabile VI[^] Q.F.

Art. 1 bis - Funzioni dei responsabili dei servizi

1) Ai responsabili dei servizi individuati con le modalità di cui all'art. 19 D.Lgs. 77/95 sono assegnate le competenze previste dal regolamento di organizzazione e dal presente regolamento riguardanti in particolare:

-la partecipazione al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione e dei bilanci;
-l'attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere organizzativo, tecnico, amministrativo e finanziario.

2) Nel caso di assenza o impedimento del responsabile di servizio, le funzioni sono temporaneamente svolte da dipendente di idonea qualifica nominato dalla G.C., ovvero espletate dal segretario dell'ente.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

Art. 2 - Programmazione dell'attività dell'Ente

1. Il Comune assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica de risultati per informare ad esso la propria attività amministrativa.
2. I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo programmatorio sono:
 - a) la relazione previsionale e programmatica;
 - b) il bilancio pluriennale di previsione;
 - c) il piano economico finanziario;
 - d) il bilancio annuale di previsione;
 - e) il piano esecutivo di gestione, se l'organo esecutivo intende adottarlo.

Art. 3 - Relazione previsionale e programmatica

1. Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica, che copre il periodo considerato dal bilancio pluriennale, secondo le modalità e i contenuti previsti dall'art. 12 del Dlgs. 77/95.

Art. 4 - Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale è il documento contabile che contiene previsioni di medio periodo, di durata pari a quello della Regione.
2. E' un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura di atto di autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese previste.
3. Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative ad ognuno degli anni considerati.
4. Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.

Art. 5 - Piani economico finanziari

1. Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con l'assunzione di mutui destinate all'esercizio di servizi pubblici di importo superiore a £. 1.000.000.000=, deve essere approvato un piano economico finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti.

2. La deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.

3. Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico finanziario dell'opera e in misura da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, e i ricavi.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 - Modalità di formazione dei documenti di programmazione

1. Ai fini della formazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale si fa rinvio alle procedure di cui al successivo art. 13.

2. I piani economico-finanziari devono essere redatti dai Servizi proponenti il progetto da approvare, firmati dal Responsabile, contenenti le indicazioni di cui all'art. 5, e trasmessi alla Ragioneria per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione approvativa.

CAPO III

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Art. 7 - Esercizio Finanziario

1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1[^] gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa.

Art. 8 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 77/1995, con le seguenti precisazioni:

a) nel caso in cui al termine del mese di febbraio, il bilancio non risultasse ancora esecutivo, seppure approvato entro il 31 dicembre, ripetendosi le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 77/95, il Consiglio Comunale provvede a riadottare la deliberazione dell'esercizio provvisorio fino al termine ultimo insuperabile del 30 aprile;

b) tra le operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente vanno incluse tutte le spese relative alla gestione dei servizi pubblici essenziali.

c) la sussistenza del requisito del danno patrimoniale deve essere attestata nel parere tecnico-amministrativo del Responsabile del Servizio proponente e risultare specificatamente nel relativo provvedimento.

2. **soppresso**

3. **soppresso**

Art. 9 - Entrate e spese

1. Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel rispetto della normativa vigente, secondo i principi della integrità, universalità, veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

Art. 10 - Servizi per conto di terzi

1. Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione, distinti per capitoli, i servizi per conto di terzi che comprendono quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 11 - Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario che non può essere inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, al netto del fondo stesso.

2. Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 Dicembre dell'esercizio, con deliberazioni della Giunta da comunicare al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla pubblicazione della stessa delibera.

Art. 12 - Bilancio annuale di previsione

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2. Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale ed accompagnato dalla relazione dell'Organo di revisione, è approvato dal Consiglio entro il 31 Ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Art. 13 - Modalità di formazione del progetto di bilancio

1. La Giunta, approva gli schemi di bilancio annuale e degli allegati documenti di programmazione (relazione e Bilancio Pluriennale) entro il 30 settembre invitando l'Organo di revisione ad esprimere il proprio parere che dovrà essere reso entro i successivi 8 giorni.

Entro i 10 giorni successivi e comunque entro il 10 ottobre i documenti di cui sopra sono presentati al Consiglio Comunale unitamente alla Relazione dei Revisori.

2. La presentazione al Consiglio potrà essere effettuata mediante trasmissione a ciascun consigliere di copia dello schema di bilancio annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica e della relazione dell'organo di revisione nonché dell'avviso di deposito presso l'Ufficio Ragioneria di tutti gli altri allegati al bilancio per la consultazione.
3. I membri del Consiglio possono presentare al Sindaco emendamenti agli schemi del bilancio entro 10 giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
4. Gli emendamenti proposti devono, singolarmente, salvaguardare l'equilibrio del bilancio. Non sono ammissibili emendamenti non compensativi o riferiti alla stessa risorsa, intervento o capitolo di bilancio già emendato.
5. Gli emendamenti sono posti in votazione nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo avere acquisito i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, contabile e di legittimità. Il parere dell'Organo di revisione sugli emendamenti potrà essere acquisito nel corso della seduta consiliare sempreché prima della votazione.
6. Il bilancio, ancorché contenente la previsione di mutui, è approvato a maggioranza semplice.
7. Nel caso in cui sia prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di cui all'art. 55 della Legge 142/08.06.1990, si intende prorogato dello stesso periodo il termine di cui al comma 1 e quelli ad esso collegati.

Art. 14 - Pubblicità del bilancio

1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, con le modalità definite in apposito atto regolamentare.

Art. 14 bis

1. Il P.E.G. consiste:

a) nella definizione degli obiettivi gestionali in termini sia finanziari che di risultato, efficienza, efficacia, economicità, caratteristici per servizio o singolo progetto attraverso un'ulteriore articolazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa in capitoli;

b) nella indicazione dei tempi di realizzazione degli obiettivi;

c) nell'individuazione dei centri di responsabilità, costituiti anche dal complesso dei capitoli attribuiti ad uno stesso responsabile. L'attribuzione dei capitoli viene attuata sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente e dalla individuazione dei servizi e dei relativi responsabili.

2. Il piano non forma oggetto di trattazione da parte del Consiglio ed è approvato dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno sulla base del bilancio di previsione deliberato dall'Organo Consiliare.

3. Nel caso di non adozione del P.E.G. gli elementi di cui al comma 1, sono definiti da apposito atto dell'organo esecutivo da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di interventi o risorse riferite promiscuamente a diversi responsabili in tale atto viene operata distinzione tra gli stanziamenti e gli obiettivi da assegnare.

Art. 15 - Storni di fondi

1. Gli storni di fondi si operano mediante trasferimento di somme da stanziamenti che presentano disponibilità per provvedere ad integrare dotazioni deficitarie in relazione alle effettive necessità di spesa.

2. Sono vietati gli storni tra stanziamenti finanziati con entrate straordinarie e con vincoli di destinazione e stanziamenti di spesa corrente; da stanziamenti per spese in conto capitale a stanziamenti per spese correnti o per rimborso di prestiti, nonché dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi ad altre parti del bilancio.

3. Possono essere deliberati storni di fondi entro e non oltre il 30 novembre l'esercizio.

Art. 16 - Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso d'anno.

2. Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza fino al 30 novembre dell'esercizio.

Art. 17 - Assestamento generale di bilancio

1. L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le previsioni di competenza compreso il fondo di riserva anche al fine di mantenere l'equilibrio del bilancio.

2. L'assestamento di bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse alla Ragioneria con l'indicazione della compensazione e della disponibilità degli stanziamenti interessati.

Art. 17 bis - Variazioni al piano esecutivo di gestione

1. Le variazioni al Piano esecutivo di gestione consistono in operazioni modificative delle previsioni dei capitoli e degli articoli all'interno di ciascun servizio restando invariate le dotazioni degli interventi di bilancio.

2. La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal Responsabile del Servizio ed è formalizzata con deliberazione della Giunta.

3. Possono essere deliberate variazioni al piano esecutivo di gestione fino al 15 dicembre dell'esercizio.

4. La deliberazione di diniego della variazione proposta o la variazione in diffinità della proposta formulata dal Responsabile del Servizio deve essere motivata dalla Giunta.

5. Le variazioni al Piano esecutivo di gestione che investono più risorse o più interventi, sono connesse e conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni di modifica del bilancio.

6. Il responsabile del servizio può richiedere all'organo esecutivo modifiche, integrazioni e precisazioni alle direttive ed agli obiettivi gestionali stabiliti in sede di approvazione del PEG, anche se non comportano modifiche alle risorse attribuite.

CAPO IV

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 18 - Fasi procedurali di acquisizione delle entrate

1. La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
 - a) accertamento;
 - b) emissione dell'ordinativo d'incasso;
 - c) riscossione;
 - d) versamento.

Art. 19 - Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando, verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuata la persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza, si può attribuire su base certa alla competenza dell'esercizio l'ammontare del credito.
2. L'accertamento dell'entrata avviene sulla base dell'idonea documentazione acquisita dal Responsabile del procedimento.
3. Le entrate iscritte in ruoli esecutivi dati in carico al Concessionario si intendono accertate anche se non scadenti entro il termine dell'esercizio.
4. Le entrate concernenti i tributi propri sono accertate a seguito dei ruoli emessi annualmente o a seguito di altre forme stabilite per legge.
Per le entrate concernenti i tributi, quando non riscossi medianteruolo, l'accertamento è disposto sulla base della relativa comunicazione di accredito.
5. Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici sono accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.
6. Le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare.
7. Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di riscossione oppure di emissione di liste di carico o di ruoli.

8. Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato con Istituti di credito ovvero della concessione definitiva per i mutui affidati dalla Cassa Depositi e Prestiti o dagli Istituti di Previdenza.

9. Le entrate concernenti poste compensative delle spese sono accertate in corrispondenza dell'assunzione dell'impegno relativo.

9.bis L'avanzo di amministrazione è accertato con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto della gestione.

10. Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti giudiziari.

11. In ogni altro caso, in mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

12. Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata di cui il precedente comma 2, che ha acquisito la documentazione idonea a supporto, è tenuto a trasmettere la documentazione medesima, entro quindici giorni dall'acquisizione, alla Ragioneria, che provvederà all'annotazione nelle scritture contabili di entrata.

13. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 20 - Emissione degli ordinativi di incasso

1. Con gli ordinativi di incasso si dà ordine al Tesoriere di riscuotere una determinata somma dovuta all'Ente.

2. Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, recano le seguenti indicazioni:

- a) esercizio finanziario;
- b) risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui e competenza;
- c) codifica;
- d) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
- e) causale della riscossione;
- f) importo in cifre e lettere;

- g) data di emissione;
- h) eventuali vincoli di destinazione delle entrate;
- i) attribuzione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera a cui le entrate devono affluire;
- l) eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata.

3. Ogni ordinativo di incasso è sottoscritto dal Responsabile della Ragioneria e in sua assenza da chi lo sostituisce ai sensi del comma 5 art. 1 e dal Segretario Comunale.

4. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere per l'esecuzione a cura della Ragioneria.

Art. 21 - Riscossione e versamento delle entrate

1. Le entrate sono rimosse dal Tesoriere mediante ordinativi d'incasso dall'Ente, contro rilascio di quietanze contrassegnate da un numero continuativo, da staccarsi da apposito bollettario che è unico per ogni esercizio, anche se costituito da più fascicoli.

2. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "**salva conferma di accettazione da parte del Comune**".

3. Tali riscossioni saranno tempestivamente segnalate alla Ragioneria, alla quale il Tesoriere richiederà, entro il primo giorno lavorativo successivo, l'emissione degli ordinativi di incasso da formalizzare da parte della Ragioneria entro 15 giorni dalla segnalazione stessa.

4. Il prelevamento delle disponibilità esistenti sui c/c postali intestati all'Ente è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo, mediante preventiva emissione di ordinativo di incasso, con cadenza massima quindicinale.

5. Le entrate possono anche rimosse da incaricati interni ed esterni formalmente autorizzati con provvedimento dell'Ente. In tal caso, le somme rimosse a qualsivoglia titolo sono versate al Tesoriere entro i quindici giorni successivi, fatti salvi i termini diversi previsti da disposizioni di Legge.

Art. 22 - Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma dell'art. 21 e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate riaccertate a seguito di revisione annuale in sede di conto del bilancio.

Art. 23 - Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è tenuto a curare, anche a seguito di segnalazione della Ragioneria, che l'accertamento e la riscossione delle entrate trovino puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione.

C A P O V

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 24 - Fasi procedurali di effettuazione delle spese.

1. La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:

- a) impegno;
- b) liquidazione;
- c) ordinazione;
- d) pagamento.

Art. 25 - Impegno delle spese.

1. Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e i Responsabili dei Servizi nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge, dallo Statuto, e dai Regolamenti Comunali assumono impegni nei limiti dei fondi previsti in Bilancio.

2. Gli atti di impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni. Le determinazioni, munite del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla legittimità, sono classificate cronologicamente per Servizio di provenienza e raccolte in apposito registro annuale della cui tenuta risponde il responsabile del Servizio stesso. Le determinazioni sono raccolte in copia presso la Segreteria e pubblicate all'albo pretorio, al fine di renderle conoscibili a terzi, per quindici giorni consecutivi.

3. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a creditori individuali, per ragioni determinate, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio.

4. Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri per spese comunque comprese nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.

5. Le spese per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti compreso gli interessi di preammortamento e gli oneri accessori, nonchè per quelle dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, si considerano impegnate con l'approvazione del bilancio e successive variazioni.

6. Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del correlato accertamento di entrata.

7. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti di spesa, sia di parte corrente che in conto capitale in corrispondenza dell'accertamento di entrate aventi destinazioni vincolate per legge.

8. soppresso

9. Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. Le differenze tra le somme definitivamente previste negli stanziamenti del bilancio e le somme impegnate costituiscono economie di bilancio e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 26 - Prenotazione di impegno.

1. I Servizi che redigono proposte di deliberazioni, determinazioni o provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare, in modo diretto o indiretto, obbligazioni finanziarie, sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria le proposte, le determinazioni e i provvedimenti con l'indicazione degli oneri previsti, dell'esercizio e dello stanziamento di bilancio cui devono essere imputati gli oneri medesimi.

2. La Ragioneria esegue le verifiche di cui al successivo art. 29 annotando nelle scritture gli impegni in corso di formazione e apponendo sulle proposte di deliberazioni e determinazioni l'attestazione di copertura finanziaria.

3. soppresso

Art. 27 - Adempimenti procedurali atti di impegno.

1. Tutti gli atti di cui al precedente articolo, non appena formalizzati, devono essere inoltrati alla Ragioneria dalla Segreteria o dai Servizi per l'annotazione. L'inoltro deve avvenire a mezzo elenco entro 15 giorni dalla formalizzazione.

2. Alla Ragioneria devono essere trasmessi negli stessi termini e con le stesse modalità, gli atti che impegnano il bilancio pluriennale.

3. Gli atti in forza dei quali si considerano impegnate le spese di cui ai commi 6 e 7 e 8 del precedente articolo 25, devono essere, altresì, trasmessi dal Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata, entro 15 giorni dall'avvenuta acquisizione della idonea documentazione.

4. È fatto obbligo al Responsabile del Servizio che ha espletato il procedimento di spesa conclusosi con il perfezionamento dell'obbligazione verso terzi, di dare comunicazione alla Ragioneria, non oltre i quindici giorni successivi del titolo giuridico, del soggetto creditore e della somma dovuta. Per le obbligazioni perfezionate dopo il 22 dicembre, la comunicazione deve essere resa entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo.

Art. 28 - Attestazione copertura finanziaria.

1. Qualsiasi atto che comporti spese a carico dell'Ente è nullo di diritto se privo dell'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile della Ragioneria.

2. Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, l'attestazione di copertura viene resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali seguenti.

3. Con l'attestazione viene garantita la disponibilità finanziaria sul pertinente stanziamento di bilancio.

4. Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di destinazione, l'attestazione di copertura finanziaria può essere resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.

Art. 29 - Parere di regolarità contabile.

1. Su ogni proposta di deliberazione o determinazione o di altro provvedimento che comporti entrate o spese, il Responsabile della Ragioneria esprime il parere di regolarità contabile, previa verifica:

- a) della regolarità della documentazione;
- b) della corretta imputazione della entrata e della spesa;
- c) dell'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
- d) della conformità alle norme fiscali;
- e) del rispetto dell'ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del presente regolamento.

2. Il parere di cui al comma precedente deve essere reso non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della proposta, con un termine minimo di almeno due giorni.

3. L'Organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.

Art. 30 - Spese per interventi di somma urgenza.

1. Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili, allorché ricorrono circostanze riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa può essere formalizzato con provvedimento da assumere non oltre il trentesimo giorno successivo all'ordinazione della prestazione a carico del bilancio dell'esercizio in corso.

2. Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre.

3. In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso all'emissione del mandato di pagamento.

4. Sono equiparati ai lavori indicati al comma uno le forniture strettamente funzionali all'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 31 - Liquidazione delle spese.

1. La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata dal Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione giuridica da parte dello stesso creditore dell'applicazione dei prezzi convenuti, dei conteggi e dell'osservanza delle disposizioni fiscali in materia.

1. bis La liquidazione avviene di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

2. La determinazione adottata dal Responsabile del Servizio, con la quale viene liquidata la spesa, è trasmessa unitamente ai documenti giustificativi, alla Ragioneria, per il controllo di regolarità dell'atto e di conformità rispetto all'impegno.

3. La determinazione di cui al comma precedente, è, allegata al mandato di pagamento.

4. Quando si tratti di spese fisse derivanti da Leggi o da impegni permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione di cui al successivo art. 32.

Art. 32 - Ordinazione delle spese.

1. L'ordinazione è la fase con la quale viene impartito l'ordine di pagare al creditore quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato di pagamento, numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, tratto sul Tesoriere, contenente i seguenti elementi:

- a) Esercizio Finanziario;
- b) Intervento o Capitolo di Bilancio, distintamente per residui o competenza e relativa disponibilità;
- c) Codifica;
- d) Creditore, nonchè, ove richiesto, Codice Fiscale o Partita I.V.A.;
- e) Causale del pagamento;
- f) Somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione dell'importo netto e delle ritenute operate;
- g) Modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di pagamento diretto;
- h) Data di emissione;
- i) Estremi del provvedimento di liquidazione della spesa in base al quale il mandato viene emesso;
- l) Eventuale scadenza entro la quale il pagamento deve essere eseguito.

2. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Responsabile della Ragioneria dopo il controllo della regolarità, la contabilizzazione e l'attribuzione del numero progressivo e della data di emissione.

Il Responsabile provvede quindi all'inoltro al Tesoriere e a darne avviso al creditore.

In caso di assenza del Responsabile di Ragioneria i mandati sono sottoscritti da chi lo sostituisce ai sensi del comma 5[^] dell'art. 1 e dal Segretario Comunale.

3. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati allo stesso intervento o capitolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti.

4. Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria anche in conformità a quanto stabilito con la convenzione di tesoreria. Una copia del mandato di pagamento è conservata presso l'Ufficio Ragioneria corredata dagli atti e documenti giustificativi della spesa.

Art. 33 - Pagamento delle spese.

1. Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con l'estinzione, da parte del Tesoriere, della obbligazione verso il creditore.

2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal relativo regolamento.

3. Il Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni. La Ragioneria, entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, provvede ad emettere il mandato di pagamento dandone comunicazione al servizio competente.

Art. 34 - Residui passivi

1. Le spese impegnate a norma dell'art. 25 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

2. Possono essere mantenute fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione in sede di conto del Bilancio.

3. L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato, sottoscritto dal Responsabile della Ragioneria, deve essere consegnato al Tesoriere ad avvenuta approvazione del rendiconto.

4. Nelle more dell'acquisizione dell'elenco di cui al comma precedente, il Tesoriere è tenuto ad estinguere mandati di pagamento, emessi in conto residui, sulla base di attestazione di sussistenza del debito resa dal Responsabile della Ragioneria in sede di ordinazione della spesa.

Art. 35 - Spese del Servizio di Economato.

1. Le spese del servizio economato sono disciplinate dalle apposite norme regolamentari, che dettano disposizioni relativamente alla esecuzione, alla liquidazione ed al pagamento delle spese d'ufficio di on rilevante ammontare, nonchè a quant'altro necessario per la completa disciplina.

CAPO VI

SCRITTURE CONTABILI

Art. 36 - Sistema di scritture

1. Il sistema di contabilità, utilizzando anche sistemi informatici e relativi supporti, deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa sotto l'aspetto:

a)Finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare, per ciascuna risorsa e intervento, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;

b)Patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

c)Economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.

Art. 37 - Contabilità finanziaria

1.La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:

a)il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa;

b)il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento.

- c) gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento, la consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio dell'esercizio, per anno di provenienza, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;
- d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;
- e) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.

Art. 38 - Contabilità patrimoniale.

1. Strumento della contabilità patrimoniale è l'inventario.
2. Per la formazione, procedure ed aggiornamento, si fa rinvio agli articoli contenuti nel successivo capo IX.

Art. 39 - Contabilità economica.

1. Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. A tal fine, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale i corrispondenti componenti economici positivi e negativi si riferiscono.
2. I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria e patrimoniale formano oggetto di rilevazione in contabilità economica al verificarsi dell'evento che li ha determinati.
3. A chiusura di esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori componenti economici necessari alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione.
4. Rilevazioni più dettagliate per servizi o per centri di costo sono eseguite in funzione delle determinazioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 45.

Art. 40 - Scritture complementari - contabilità fiscale

1. Per le attività di natura commerciale od agricola, le scritture finanziarie, economiche e patrimoniali sono opportunamente integrate con apposite registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in osservanza delle specifiche disposizioni in materia.

CAPO VII

RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 41 - Rendiconto della gestione.

1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione finanziaria e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.

3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

4. La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla relazione dell'Organo di revisione di cui all'art.57, comma 5, della Legge 8 Giugno 1990, n.142.

Art. 42 - Conto del Bilancio.

1. Il conto del Bilancio comprende i risultati della gestione del Bilancio per l'entrata e per la spesa secondo lo schema dalle vigenti disposizioni normative.

2. Al conto del Bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di deficitarietà e la tabella dei parametri gestionali.

3. Un rapporto contenente ulteriori indicatori finanziari ed economici generali e parametri gestionali può essere proposto alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal Servizio controllo di gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno. La Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere elaborazioni e allegazioni al conto del Bilancio di altri specifici indicatori e parametri.

4. Il conto del Bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione e quello di amministrazione.

Art. 43 - Conto economico

1. Il conto economico evidenzia i comportamenti economici positivi e negativi dell'attività dell'Ente, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative, e rileva conclusivamente il risultato economico dell'esercizio.

2. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che raccorda, mediante rettifiche, gli accertamenti e gli impegni finanziari al conto economico ed al conto del patrimonio con l'aggiunta degli elementi economici e dei valori patrimoniali rilevati dalla contabilità economica patrimoniale.

3. Un rapporto contenente proposte di conti economici di dettaglio per esercizi o per centri di costo può essere presentato alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal Servizio controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno. La Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere l'elaborazione e l'allegazione al conto economico, dal successivo esercizio, di altri specifici conti economici.

Art. 44 - Conto del patrimonio

1. Il conto del patrimonio individua, descrive, classifica e valuta le attività e la passività finanziarie e permanenti quali risultano all'inizio e al termine dell'esercizio, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2. Il risultato differenziale rappresenta il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.

Art. 45 - Conto degli agenti contabili.

1. L'Economo, il consegnatario dei beni ed ogni altro agente contabile incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione di beni, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2. Il conto degli agenti contabili interni, unitamente alla documentazione d'obbligo, è allegato al rendiconto e con esso sottoposto all'Organo consiliare.

Art. 46 - Modalità di formazione del rendiconto.

1. La resa del conto del tesoriere e di quello degli agenti contabili interni forma oggetto di appositi verbali di consegna alla Ragioneria da redigersi entro il 28 del mese di febbraio di ciascun anno.

2. La Ragioneria procede alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i successivi 30 giorni, dando conferma della regolarità e completezza oppure contestando carenze e irregolarità. A fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti contabili interni formulano le controdeduzioni e integrano o modificano la documentazione entro i successivi dieci giorni.

3. All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, con allegati gli elenchi e le tabelle in obbligo, provvede la Ragioneria entro il 15 maggio, trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta di deliberazione consiliare alla Giunta.

4. La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione, approva lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare, invitando l'Organo di revisione a relazionare su di esso.

5. L'Organo di revisione presenta la propria relazione entro i successivi 20 giorni.

6. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'Organo di revisione sono messi a disposizione dei componenti dell'Organo consiliare, con apposita comunicazione del Sindaco, da notificare ai Consiglieri entro e non oltre il 10 giugno.

7. Il rendiconto è approvato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

8. Dell'avvenuta approvazione del rendiconto la Ragioneria dà comunicazione al Tesoriere e agli agenti contabili interni.

Art. 47 - Eliminazione dei residui attivi.

1. La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito, o per assoluta o dubbia esigibilità, è effettuata con delibera della Giunta Comunale.

2. Per ogni residuo attivo eliminato deve darsene motivazione idonea a rendere conto della eliminazione.

Art. 48 - Avanzo di amministrazione.

1. L'avanzo di amministrazione è determinato da una eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi sui residui passivi.

2. Dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal conto del bilancio, è tenuta indisponibile la quota a fronte di fondi vincolati destinati sia al finanziamento di spese correnti che di spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento.

3. Qualora il risultato contabile di amministrazione si presenti complessivamente in avanzo e, tuttavia per l'indisponibilità da attribuire alle quote di cui al comma precedente, la parte di risultato contabile di amministrazione disponibile determina risultanze in negativo, alla copertura del disavanzo parziale si provvede nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo successivo.

4. Le quote di avanzo di amministrazione a fronte di fondi vincolati a spese correnti ed a spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento, possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità cui sono destinati i finanziamenti correlati.

5. La quota di avanzo di amministrazione disponibile, in quanto non soggetta a vincoli, può essere destinata al finanziamento delle spese secondo le modalità dell'art. 31 del D.Lgs. 77/95.

6. L'avanzo di amministrazione è applicabile al bilancio dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'Organo consiliare.

Art. 49 - Disavanzo di amministrazione.

1. Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei residui passivi sul fondo di cassa e sui residui attivi.

2. Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la copertura dello stesso deve essere assicurata nell'esercizio in corso e inderogabilmente nei primi due immediatamente successivi. Entro il 30 settembre l'Organo consiliare adotta il necessario provvedimento per il riequilibrio della gestione.

3. Il finanziamento del disavanzo è assicurato mediante utilizzo di tutte le entrate, compresi i proventi di alienazione di beni patrimoniali disponibili, con esclusione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, ovvero mediante riduzione di spesa.

4. L'applicazione nel bilancio, durante la gestione, del disavanzo accertato in sede di rendiconto, per intero o per la parte che si intende coprire nell'esercizio, comporta l'adozione di un provvedimento di assestamento di bilancio.

5. Il disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio in aggiunta alle quote non disponibili nel risultato di amministrazione per i fondi di ammortamento accantonati e per i fondi vincolati a spese correnti e spese in conto capitale.

Art. 50 - Debiti fuori bilancio.

1. Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio l'Organo consiliare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura.

2. La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio è sottoposta all'Organo consiliare per l'adozione con procedura d'urgenza e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.

Art. 51 - Pubblicità del rendiconto.

1. Il rendiconto dell'esercizio, una volta divenuto esecutivo, resta depositato per trenta giorni a disposizione dei cittadini che vogliano esaminarlo presso l'ufficio del Segretario generale.

2. Del deposito si dà informazione a mezzo avviso pubblicato all'albo pretorio.

Art. 52 - Trasmissione del rendiconto alla Corte dei Conti.

1. Il rendiconto e i suoi allegati, sono trasmessi alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti entro 30 giorni dal definitivo esame del Comitato di Controllo.

2. Il conto del tesoriere ed il conto degli agenti contabili interni, unitamente agli allegati in obbligo, sono trasmessi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti entro un mese dalla esecutività della deliberazione approvativa del rendiconto.

CAPO VIII

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 53 - Affidamento del servizio.

1. Il Comune affida il servizio di Tesoreria al Concessionario del servizio di esattoria, nel caso intenda valersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 32 del D.P.R. 43/88, o ad altro Istituto di credito.

2. L'affidamento del servizio ad altro Istituto di credito viene effettuato mediante la procedura della licitazione privata sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione dell'organo consiliare ed espletato in base a convenzione anch'essa deliberata dall'Organo consiliare.

3. Il Tesoriere è agente contabile dell'Ente.

Art. 54 - Convenzione di Tesoreria

1. I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione di tesoreria. In particolare la convenzione stabilisce:

- a) La durata del servizio;
- b) Il rispetto delle norme di cui al sistema di Tesoreria unica introdotto dalla legge 29 Ottobre 1984 n.720 e successive integrazioni e modificazioni;
- c) Le anticipazioni di cassa;
- d) Le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- e) La tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
- f) I provvedimenti in materia di bilancio, da trasmettere al Tesoriere;
- g) La rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli Organi centrali ai sensi di Legge.

Art. 55 - Operazioni di riscossione e pagamento

1. Nel capitolato d'onori per l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere previsto che la fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è a carico del Tesoriere. La modulistica deve essere preventivamente approvata per accettazione da parte del Responsabile della Ragioneria e non è soggetta a vidimazione.

2. La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa. Le riscossioni in attesa della emissione di ordinativi di incasso, sono registrate come entrate provviste restando, comunque, a carico del Tesoriere l'obbligo di annotare la causale dell'incasso.

3. Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale di cassa o documento simile. Qualora la Ragioneria rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili dell'Ente formula, entro i successivi dieci giorni, le opportune contestazioni.

Art. 56- Comunicazioni e trasmissioni documenti fra Comune e Tesoriere.

1. Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del Bilancio, le verifiche sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi d'incasso, possono essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi supporti qualora ciò sia concordato fra le parti.

Art. 57 - Verifiche di cassa.

1. Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri d'obbligo, dai quali possono rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dei fondi a destinazione vincolata e la dinamica delle singole componenti.

2. Il Tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione del Comune e dell'Organo di revisione tutta la documentazione utile per le verifiche di cassa.

Art. 58 - Gestione dei titoli e valori.

1. Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente sono disposte dal Responsabile della Ragioneria.

2. Gli ordinativi di incasso dei depositi definitivi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono sottoscritti dal Responsabile della Ragioneria, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti art. 22 e 23.

3.L'autorizzazione allo svincolo dei depositi, di somme, valori o titoli costituiti da terzi, è disposta dal Responsabile del Servizio competente che ha acquisito la documentazione giustificativa del diritto al rimborso. L'atto di liquidazione e l'ordinazione della spesa sono sottoscritti dallo stesso Responsabile del Servizio.

4.I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali, sono oggetto di bolletta di tesoreria diversa dalla quietanza e annotati in apposito registro tenuto a cura del competente Servizio. Lo svincolo avviene su ordinazione del Responsabile del Servizio che effettua la gara.

Art. 59 - Resa del conto.

1.Il Tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

2.Il conto del Tesoriere costituisce documento idoneo a rappresentare la gestione di cassa.

CAPO IX

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 60 - Beni comunali.

1. I beni si distinguono in mobili, tra cui quelli materiali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Beni soggetti al regime del demanio;
- b) Beni patrimoniali indisponibili;
- c) Beni patrimoniali disponibili.

Art. 61 - Inventario dei beni soggetti al regime del demanio

1. L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:

- a) La denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
- b) Il titolo di provenienza e gli estremi catastali;
- c) Il valore determinato secondo la normativa vigente;
- d) L'ammontare delle quote di ammortamento.

Art. 62 - Inventario dei beni immobili patrimoniali.

1. L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia:

- a) La denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;
- b) Il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;
- c) La volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
- d) Lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico sanitarie;
- e) Le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
- f) L'ufficio o soggetto privato utilizzatore;
- g) Il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
- h) L'ammontare delle quote di ammortamento;
- i) Gli eventuali redditi.

Art. 63 - Inventario dei beni mobili.

1.L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

- a)Il luogo in cui si trovano;
- b)La denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
- c)La quantità e la specie;
- d)Il valore;
- e)L'ammontare delle quote di ammortamento.

2.Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.

3.I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico sono descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.

4. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili e mobili di valore individuale inferiore a lire un milione ascrivibili alle seguenti tipologie:

- a)Mobilio, arredamenti e addobbi;
- b)Strumenti ed utensili;
- c)Attrezzature di ufficio.

5.La cancellazione degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Ragioneria, su proposta dell'utilizzatore.

Art. 64 - Procedure di classificazione dei beni.

1.Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio, nonché dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è disposto con provvedimento della Giunta.

Art. 65 - Aggiornamento degli inventari.

1.Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine e di ogni esercizio finanziario.

2. E' fatto obbligo di conservare i titoli , atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

Art. 66 - Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni.

1. Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui all'art. 72 comma 4 del D. Leg. 77/95.

2. Il valore dei beni immobili è incrementato degli interventi manutentivi di ampliamento e ristrutturazione, rilevabili dal Titolo II[^] della spesa del conto del Bilancio alla colonna pagamenti, ovvero degli incrementi da fatti esterni alla gestione del Bilancio rilevati in contabilità economica.

3. Il valore è ridotto per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero per decrementi determinati da fatti esterni alla gestione del Bilancio rilevati in contabilità economica.

4. Nel caso di acquisizione gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia.

5. Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato al costo o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile o congruo.

Art. 67 - Ammortamento dei beni.

1. Gli interventi da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di Bilancio per l'accantonamento della quota di ammortamento annuale sono quantificati in misura percentuale sulla quota determinata applicando i coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi.

2. La misura percentuale è proposta annualmente dalla Giunta e comunicata alla Ragioneria entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello cui il Bilancio si riferisce, con proiezione triennale. In mancanza di proposta, si intende confermata la misura stabilita l'anno precedente.

3. Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio sono determinati, applicando i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi, per l'intero.

4. Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì, portati in diminuzione del corrispondente valore patrimoniale.

5. I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio, in fase di prima applicazione, si considerano interamente ammortizzati.

CAPO X

VERIFICHE E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 68 - Controllo finanziario.

1. Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di Bilancio con particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate.
2. Il Comune è tenuto a rispettare nelle variazioni di Bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme finanziarie e contabili stabilite dalla Legge.
3. La ragioneria provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della sussistenza dei requisiti di equilibrio dandone comunicazione trimestrale al Sindaco, all'Organo di revisione ed al Segretario.
4. Qualora in sede di controllo finanziario, dovessero evidenziarsi degli squilibri nella gestione della competenza o dei residui, la ragioneria è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli Organi previsti al comma precedente, formulando le opportune valutazioni e proponendo contestualmente le misure necessarie al ripristino degli equilibri.
5. Il Consiglio, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri entro 60 giorni. Per le comunicazioni successive al 2 agosto il provvedimento deve comunque essere adottato entro il 30 settembre.
6. Il Consiglio è in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno il provvedimento con il quale dà atto dell'insussistenza di condizioni di squilibrio.

Art. 69 - Verifica dei programmi.

1. Ciascun Responsabile di Servizio provvede durante tutto il corso dell'esercizio alla verifica sull'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivata e dettagliata relazione trimestrale al Sindaco, dandone comunicazione anche all'Organo di revisione e al Servizio controllo di gestione.

2. Il Consiglio, entro il 30 Settembre di ciascun anno, esprime le proprie valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

Art. 70 - Controllo di gestione.

1. Il modello organizzativo della struttura, le procedure e le modalità per l'applicazione del controllo di gestione, le eventuali collaborazioni esterne, le determinazioni sulla resa del servizio in convenzione con altri Enti locali e quanto altro necessario per la completa disciplina sono previste da apposite norme regolamentari.

CAPO XI

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 71 - Organo di revisione

1. Il controllo interno e la revisione della gestione economico finanziaria è affidato in attuazione della legge e dello statuto all'Organo di revisione.

2.L'Organo di revisione ha sede presso gli uffici del Comune.

3.I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni:

a)Possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue istituzioni tramite richiesta anche verbale al Segretario o ai responsabili dei servizi. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;

b)Possono partecipare alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto;

c)Partecipano, quando invitati, alle sedute del Consiglio edella Giunta, a richiesta dei rispettivi Presidenti;

d) Partecipano, quando invitati, alle sedute delle Commissioni consiliari e del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, a richiesta dei rispettivi Presidenti;

e)Ricevono l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio e delle determinazione del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi.

4.L'Organo di revisione, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, provvederà a consegnare apposita relazione al Consiglio contenente considerazioni sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso e sulle norme compartimentali dell'Organo stesso al fine di garantire una piena continuità di giudizio sull'attività del Comune.

Art. 72- Principi informativi dell'attività del collegio dei revisori

1.L'Organo di revisione, nell'espletamento del suo mandato , si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi Ordini Professionali.

2.Uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed assistenza verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività dell'azione dell'Ente.

Art. 73 - Decadenza e sostituzione dei revisori.

1.Il revisore cessa dall'incarico se, per un periodo di tempo superiore a 60 giorni, per qualsiasi ragione viene a trovarsi nella impossibilità di svolgere il mandato. L'assenza di un componente a tre riunioni consecutive dell'Organo, o a tre sedute di cui all'art. 71 comma 3 c) comporta la decadenza dello stesso.

2.La revoca dall'ufficio di revisione prevista dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, la cessazione dall'incarico di cui al comma precedente, la dichiarazione di decadenza per incompatibilità e ineleggibilità sarà disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa contestazione dei fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assenando 10 giorni per le controdeduzioni. La deliberazione sarà notificata all'interessato entro 5 giorni dalla sua adozione.

3. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, o ineleggibilità, di decadenza per inadempienza, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30 giorni.

Art. 74 - Esercizio della revisione

1.L'esercizio della revisione è svolto dall'Organo di revisione, in conformità alle norme del presente regolamento. Il singolo componente può, su incarico conferito dal Presidente del Collegio, oppure autonomamente, compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie ed oggetti.

2. L'Organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a sue spese, di tecnici contabili ed aziendali, per le funzioni inerenti la revisione economico-finanziaria. Il numero degli stesso non potrà essere superiore al numero dei Revisori.

3.Copia dei verbali delle riunioni dell'Organo è trasmessa alla Segreteria ed alla Ragioneria.

Art. 75 - Funzioni, collaborazione e referto al Consiglio.

1. I compiti dell'Organo di revisione sono i seguenti:

a) Collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio esercitata mediante pareri e proposte relativamente a:

- 1) Bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;
- 2) Variazioni e assestamenti di Bilancio;
- 3) Piani economico-finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione indotti;
- 4) Programmi di opere pubbliche e loro modificazioni;
- 5) Alienazioni, acquisti e permuta di beni immobili;
- 6) Debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di Legge;
- 7) Costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali;
- 8) Partecipazione a società di capitali;
- 9) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

b) Vigilanza e referto sulla regolarità economico-finanziaria della gestione realizzata mediante verifiche trimestrali in ordine a:

- 1) Acquisizione delle entrate;
- 2) Effettuazione delle spese;
- 3) Gestione di cassa, gestione del servizio di Tesoreria e gestione degli Agenti contabili;
- 4) Attività contrattuale;
- 5) Amministrazione dei beni;
- 6) Adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
- 7) Tenuta della contabilità.

c) Consulenza e referto in ordine alla:

- 1) Efficienza, produttività ed economicità della gestione anche funzionale all'obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto;
- 2) Rilevazioni di eventuali irregolarità nella gestione.

d) Ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 76 - Parere sul Bilancio di Previsione e suoi allegati

1.L'Organo di revisione esprime il parere derivante da valutazioni in ordine alla congruità delle previsioni, sulla base dell'ultimo Conto Consuntivo approvato, del controllo finanziario di gestione dell'esercizio in corso, delle manovre sulle entrate e sulle spese che la Giunta intende attuare per il conseguimento dell'equilibrio e del pareggio di Bilancio.

2.Il parere di cui al comma precedente è espresso nei termini di cui all'articolo 13 comma 1 del presente regolamento.

Art. 77 - Parere sulle variazioni ed assestamenti di Bilancio

1.Le proposte di variazione e di assestamento di Bilancio sono comunicate all'Organo di revisione; entro 8 giorni dal ricevimento l'Organo di revisione esprime il parere. In mancanza di pronuncia nei termini previsti, il parere si intende reso favorevolmente.

2.In caso di variazioni di Bilancio adottate d'urgenza dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.32 ultimo comma Legge 142/1990, prima della ratifica dovrà essere richiesto e acquisito il parere all'Organo di revisione.

3.Non è richiesto il parere sui provvedimenti attuativi di riequilibrio del Bilancio collegati al controllo finanziario della gestione, da attuarsi ai sensi dell'articolo 70, se già acquisito con esito favorevole sulla proposta di riequilibrio formulata dalla Ragioneria.

Art. 78 - Altri pareri, attestazioni e certificati

1.Tutti gli altri pareri contemplati nell'articolo 77 le attestazioni e certificazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione sono resi entro 8 giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto a cinque giorni.

Art. 79 - Pareri su richiesta dei consiglieri

1.Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal Capogruppo al Sindaco, può richiedere pareri sugli aspetti economico-finanziari della gestione e sugli atti fondamentali dell'Ente.

2.Laddove il Sindaco non intenda trasmettere la richiesta all'Organo di revisione, dovrà darne immediata motivazione, all'uopo convocando la conferenza dei Capogruppo.

3.L'Organo di revisione deve esprimersi con urgenza e comunque non oltre i 30 giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere al Sindaco.

Art. 80 - Pareri su richiesta della Giunta

1.Il Sindaco o la Giunta possono richiedere pareri preventivi all'Organo di revisione in ordine agli aspetti contabili, economico-finanziari dell'attività di competenza, nonchè proposte sull'ottimizzazione della gestione.

2.L'Organo di revisione fornisce i pareri e le proposte entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 81 - Relazione al Rendiconto

1.La relazione al Rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza, alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali ed organizzativi nonchè dei servizi erogati, avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al controllo di gestione di cui all'articolo 72.

2.La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione, oltre alla corrispondenza del Rendiconto alle risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel Bilancio preventivo:

- a)del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che l'hanno determinato;
- b)della destinazione libera o vincolata delle risultanze attive;
- c)della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute nella sua consistenza;
- d) delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonchè dei criteri e modalità seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e per il loro recupero, della eventuale sussistenza dei debiti fuori bilancio.

3.La relazione al Rendiconto è resa nei termini di cui all'articolo 48 del presente regolamento.

Art. 82 - Irregolarità nella gestione

1. Nel caso riscontri irregolarità nella gestione per le quali ritiene dover riferire al Consiglio l'Organo di revisione redige apposita relazione da trasmettere al Sindaco per l'iscrizione all'Ordine del giorno dell'Organo consiliare. Il Consiglio dovrà discuterne non oltre trenta giorni dalla consegna della relazione e comunque non oltre il termine indicato dall'Organo di revisione stesso.

Art. 83 - Trattamento economico dei revisori

1. Il compenso spettante è stabilito con la deliberazione di nomina, fermo restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini della normativa vigente.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 84 - Area economico finanziaria

1. Delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, i servizi gestione economica, finanziaria, economato e patrimonio, tributi attivi e passivi e controllo di gestione, sono ricompresi nell'area economico finanziaria.

2. Il coordinamento dell'area economico finanziaria è affidato al Ragioniere del Comune.

3. La struttura organizzativa dei Servizi facenti capo all'area economico finanziaria è definita nella pianta organica secondo i criteri di massima di cui al presente articolo e sarà specificata in apposito regolamento di organizzazione.

Art. 85 - Poteri sostitutivi

1. Le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'ordinamento finanziario e contabile e del presente regolamento, al Responsabile della Ragioneria sono resi, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso o del suo sostituto previsto all'art. 1 comma 5, dal Segretario Comunale.

Art. 86 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio sentito l'Organo di revisione.

Art. 87 - Applicazione del Regolamento

1. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento decorre con la stessa gradualità e negli stessi termini previsti dalla normativa vigente.

I N D I C E

- Capo I **Finalità e contenuto**
- Capo II **Programmazione**
- Capo III **Bilancio annuale di previsione**
- Capo IV **Gestione delle entrate**
- Capo V **Gestione delle spese**
- Capo VI **Scritture contabili**
- Capo VII **Risultati di amministrazione**
- Capo VIII **Servizio di Tesoreria**
- Capo IX **Gestione patrimoniale**
- Capo X **Verifiche di controllo di gestione**
- Capo XI **Revisione economico finanziaria**
- Capo XII **Disposizione finali e transitorie**